

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE - SEDE - DELEGAZIONI

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CARLO ALBERTO BARTOLETTI PER LA PROMOZIONE, LA RICERCA E LA SICUREZZA IN MEDICINA ESTETICA".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano senza limiti territoriali.

ARTICOLO 2: SCOPI

La Fondazione ha come scopo la diffusione delle conoscenze scientifiche in ambito medico, attraverso le seguenti attività:

- Istituzione o finanziamento di borse di studio e/o premi destinati a studenti meritevoli e/o a giovani studiosi impegnati in attività di ricerca in campo medico con particolare attenzione al campo medico-estetico;
- Promozione di iniziative di carattere etico e solidale, anche in collaborazione con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane e straniere;
- Promozione di servizi di formazione e di orientamento in ambito sanitario e sociale;
- Organizzazione di attività di formazione continua in medicina (ECM) e di aggiornamento professionale e scientifico del personale operante nel settore delle scienze sanitarie;
- Promozione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento post-laurea con particolare attenzione al campo medico-estetico;
- Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri e dibattiti di carattere medico;
- Redazione e pubblicazione di articoli stampati e pubblicazioni a carattere medico con particolare attenzione al campo medico-estetico.

La Fondazione non esercita attività imprenditoriali, ma può farsi promotore di Società di servizio e partecipare ad esse, per lo svolgimento delle attività di formazione, comunicazione, editoria e promozione delle finalità associative.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, (nazionali o internazionali) che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

ARTICOLO 3: ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato di Gestione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 5: FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- alle entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6: ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Organo Amministrativo approva entro il 30 (trenta) giugno il rendiconto finanziario.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 7: MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori.

ARTICOLO 8: FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori coloro che sono ammessi con delibera inappellabile dell'Organo Amministrativo.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 9: PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente dall'Organo Amministrativo.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile dell'Organo Amministrativo.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 10: SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dall'Organo Amministrativo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile dell'Organo Amministrativo.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

ARTICOLO 11: PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12: ESCLUSIONE E RECESSO

L'Organo Amministrativo decide l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

ARTICOLO 13: ESCLUSIONE E RECESSO

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 14: ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- il Comitato Esecutivo di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Consulenza Contabile ove istituito.

E' possibile prevedere un compenso per dette cariche in sede di nomina o in un momento successivo da parte dell'Organo Amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15: ORGANO AMMINISTRATIVO

Quale Organo Amministrativo può essere designato dai Fondatori un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici, nominati dai i Fondatori, con deliberazione di questi ultimi assunta a maggioranza assoluta.

Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri tre membri, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori. In tal caso il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentato fino ad un massimo di quindici membri.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il termine stabilito al momento della nomina e può essere confermato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli

scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

- approvare il rendiconto finanziario predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico, la cui nomina deve essere approvata dai Fondatori a maggioranza assoluta;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 16: COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Comitato esecutivo di Gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione e due membri nominati dai Fondatori a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Comitato Esecutivo di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee approvate dall'Organo Amministrativo.

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Organo Amministrativo;

- predisporre il regolamento eventuale della Fondazione da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'approvazione;
- predisporre il rendiconto finanziario da sottoporre all'Organo Amministrativo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, compensi, natura e durata dell'incarico.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione.

Il Comitato Esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17: PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dai Fondatori a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta all'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

ARTICOLO 18: COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dall'Organo Amministrativo con l'approvazione dei Fondatori fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale l'Organo Amministrativo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 19: ORGANO DI CONSULENZA CONTABILE

L'Organo di consulenza contabile, ove istituito, è un organo monocratico ed è nominato dal Comitato di Gestione scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

L'Organo di consulenza contabile resta in carico sino all'approvazione del rendiconto finanziario, relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

ARTICOLO 20: SCIoglimento

La Fondazione, con deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, prevista dalla Legge, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 21: CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 22: NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo.